

## IVA

---

### ***Errori nell'emissione della fattura in reverse charge a cliente nazionale***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Nel caso in cui non sia stata inviata una fattura elettronica al Sistema di interscambio, questa si considera **non emessa**.

Occorre pertanto verificare i tempi di emissione per un eventuale invio della fattura entro i termini previsti oppure per effettuare un invio tardivo con eventuale regolarizzazione.

Per ciascuna operazione imponibile **il soggetto che effettua** la cessione del bene o la prestazione del servizio **emette fattura entro dodici giorni** dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#).

In deroga alla regola generale per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione.

Il termine **effettuazione** deve essere considerato nella definizione ai fini Iva di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#) per cui nelle cessioni di beni rileva la **consegna o spedizione** (o un momento successivo se l'effetto traslativo si verifica successivamente con il limite massimo di un anno dalla consegna o spedizione); se anteriormente è emessa fattura o è **pagato in tutto o in parte** il corrispettivo l'operazione si considera effettuata per l'importo fatturato o pagato. Per le **prestazioni di servizi** nazionali rileva il **momento del pagamento del corrispettivo**; se anteriormente al pagamento è emessa fattura l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato.

Le sanzioni per **mancato invio di una fattura** sono differenti a seconda del regime Iva dell'operazione sottostante, imponibile, non imponibile, in inversione contabile, non soggetta.

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni **soggette all'inversione contabile** di cui agli [articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#) è punito con sanzione amministrativa **compresa tra il cinque ed il dieci per cento** dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000** ([articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#)).

Sono soggette a reverse charge ai sensi dell'[articolo 74, comma 7, D.P.R. 633/1972](#), le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché **di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo**, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se, soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti contiene l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di riferimento. Il file xml avrà **Natura operazione N6.1** - inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero.

Il contribuente che si accorga di non aver emesso la fattura per la vendita di pallet usati avvenuta nel mese di gennaio 2023 potrà **ricorrere alla regolarizzazione dell'operazione con applicazione della sanzione per errori formali** ridotta con ravvedimento operoso, ad esempio nel mese di marzo. Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, la **sanzione di 250 euro è ridotta ad 1/9 pari a 27,78 euro**, se il ravvedimento avviene **entro 90 giorni dall'errore** ([articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#)) ed è versabile con modello F24, codice tributo 8911.

**Sono formali** le "...violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguere dalle cd **violazioni sostanziali**" ([circolare 11/E/2019](#), paragrafo 2).

Si evidenzia inoltre che **l'errata indicazione della Natura operazione** (ad esempio N6.3 invece di N6.1) **non rileva ai fini sanzionatori**. Ai sensi dell'[articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997](#), **non sono punibili** "...le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento

*del tributo*” (cd. **violazioni meramente formali**).

Come riportato nella [circolare 6/E/2023](#), il **codice “natura”** non è un elemento previsto dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta, rappresenta **una violazione meramente formale** (la corretta indicazione del codice “natura” rileva ai fini della predisposizione dei documenti Iva precompilati da parte dell'Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni contenute nell'[articolo 4 D.Lgs. 127/2015](#)).